

Consiglio Nazionale Forense

Consiglio Nazionale Geometri

Scuola Superiore dell'Avvocatura

Associazione Nazionale Geometri Consulenti tecnici, Arbitri, Mediatori (GEO-C.A.M.)

CODICE DELLA RELAZIONE PERITALE

Linee guida per la relazione peritale nel processo civile di cognizione

E' noto a tutti come un ruolo essenziale per il corretto svolgimento del processo civile è costituito dall'opera del consulente tecnico di ufficio.

Questo rappresenta un indispensabile ausiliario del magistrato mettendo al servizio della giurisdizione le proprie capacità e competenze professionali. Il consulente tecnico di ufficio, infatti, svolge una funzione giurisdizionale importante: rappresenta "l'occhio specialistico" del magistrato quando questi si trova a dover decidere su aspetti che esulano dalle proprie competenze e conoscenze.

Occorre altresì osservare che il risultato del lavoro dell'esperto (la c.d. relazione peritale), quando la questione controversa si risolve in aspetti tecnici – diventa sostanza per la decisione giurisdizionale. In essa il magistrato deve poter trovare non solo la risposta ai quesiti ma anche la rispondenza alle regole poste alla base del processo; ciò affinché l'elaborato possa da lui essere utilizzato pienamente.

La relazione peritale non può quindi risolversi in una relazione tecnica qualsiasi ed anche se il codice di rito non stabilisce indicazioni per la sua redazione vi sono principi essenziali che la pratica esperienza suggerisce e consiglia di utilizzare.

Giova tuttavia osservare come la relazione peritale unitamente alla figura del consulente risenta della scarsa cultura che spesso ha accompagnato tale ruolo. Nel percorso scolastico ed universitario non si è mai curata in modo specifico la formazione e la specializzazione del futuro esperto del giudice, ancorché a questi vengano, da sempre, affidati compiti di rilevante responsabilità; in molti casi, da parte dei professionisti incaricati, si è osservata la consulenza tecnica come "parte" dell'attività professionale quotidiana per la quale non occorrono competenze di specie. Si è erroneamente ritenuto che per l'adempimento a tali incarichi fosse sufficiente la competenza tecnica nella materia oggetto di vertenza ritenendo finanche secondaria la rilevanza delle regole che in tali incarichi si sostanziano sino a poter invalidare il lavoro dell'esperto.

Ciò evidenzia il problema dell'assenza dello sviluppo delle attività di consulente tecnico; questo, a differenza di altri settori, non ha mai avuto una propria evoluzione, essendo mancato uno sviluppo condiviso di metodologie che, inevitabilmente, si sono legate spesso a prassi soggettive.

Ecco che allora diventa necessario definire principi, criteri, requisiti e metodologie nel rispetto delle regole poste a base del processo attraverso le quali l'ausiliario giudiziario possa adempiere al mandato del magistrato in modo trasparente, corretto e compiuto riguardo agli obblighi che egli assume dinanzi alla pubblica giurisdizione.

Il Codice della relazione peritale persegue proprio queste finalità; esso mira a prefigurare uno standard di qualità professionale uniforme e condiviso rivolto al mondo professionale ed a quello della magistratura in grado di rappresentare il termine di raffronto e il punto di riferimento per i consulenti tecnici; esso si pone l'obiettivo di uniformare la metodologia di redazione della relazione peritale a vantaggio di una visione comune, di un sapere condiviso, di una crescita e sviluppo culturale del ruolo del consulente, nella consapevolezza che è responsabilità dell'ausiliario offrire un documento peritale completo per forma e sostanza.

Il Codice della relazione peritale considera la pratica operativa del consulente in combinato con i precetti normativi e le regole processuali al fine di delineare standard minimi indispensabili per lo svolgimento corretto al mandato giurisdizionale.

In definitiva il Codice della relazione peritale intende favorire lo sviluppo qualitativo delle attività di consulente tecnico con il precipuo obiettivo di consentire una crescita culturale del ruolo per garantire alla magistratura ed avvocatura un elevato standard di professionalità dei consulenti anche in relazione alle domande che la collettività pone in termini di efficacia, credibilità e ragionevole durata del processo.

(stralcio del capitolo R. 2 **Requisito – LA RELAZIONE PERITALE**)

R.2.2	REQUISITI DI CONTENUTO	
R.2.2.1	ASPETTI GENERALI	
R.2.2.1.1	L'opera del consulente tecnico trova fondamento nella relazione peritale.	
R.2.2.1.2	La relazione peritale è l'atto con il quale il consulente tecnico adempie al proprio mandato e fornisce, in modo motivato, coerente, completo e documentato le risposte ai quesiti formulati dal giudice.	
R.2.2.1.3	La relazione peritale è l'atto che formerà oggetto di valutazione da parte del magistrato, dei difensori e dei consulenti tecnici delle parti.	
R.2.2.1.4	La relazione peritale è scritta in lingua italiana.	
R.2.2.1.5	La relazione peritale omette, ove possibile, termini resi in lingue diverse da quelle italiana e/o idiomi strettamente tecnici o, comunque, di limitata comprensione se non per i conoscitori ovvero gli esperti della materia; laddove il consulente tecnico debba avvalersi di detta terminologia la stessa è opportunamente tradotta o spiegata con specifiche note.	
R.2.2.1.6	La relazione peritale è redatta in terza persona singolare, da un soggetto diverso – il consulente tecnico – da quelli protagonisti di fatti, circostanze e situazioni oggetto delle indagini peritali.	
R.2.2.1.7	La relazione peritale è scritta in modo sintetico ed esaustivo, con buon uso della sintassi, con proprietà di linguaggio e di terminologia, avvalendosi – ove occorra – di vocabolari, di dizionari di sinonimi e contrari, di glossari le cui spiegazioni sono inserite nel contesto dello scritto ovvero con specifiche note.	
R.2.2.1.8	La relazione peritale deve essere chiara, tale da fornire al lettore le informazioni necessarie ed efficace per poter far conseguire l'indispensabile grado di comprensione del contenuto, dei ragionamenti, delle analisi e delle sue conclusioni.	
R.2.2.1.9	La relazione peritale deve essere in grado di attestare le attività e le operazioni compiute del consulente tecnico, fornire in modo compiuto e coerente le motivazioni alla base delle conclusioni nel rigoroso rispetto delle disposizioni del c.p.c..	
R.2.2.1.10	La relazione peritale deve essere strutturata in modo funzionale al fine di rispondere a requisiti di trasparenza, motivazione ed efficacia.	
R.2.2.1.11	La relazione peritale si compone delle seguenti parti: - Parte introduttiva; - Parte descrittiva; - Parte valutativa; - Parte conclusiva.	
	R.2.2.1.11.1	La parte introduttiva riporta gli elementi generali del procedimento e i dati connessi alle attività espletate dal consulente tecnico.

	R.2.2.1.11.2	La parte descrittiva contiene il compendio di atti, indagini ed operazioni compiute dal consulente nonché gli elementi distintivi specificati con l'opportuno grado di dettaglio atti ad identificare quanto necessario in relazione alle richieste formulate dal giudice.
	R.2.2.1.11.3	La parte valutativa riporta gli elementi fondanti posti alla base del convincimento del consulente tecnico accompagnati dalle necessarie motivazioni.
	R.2.2.1.11.4	La parte conclusiva rappresenta la sintesi delle risultanze del lavoro peritale con la risposta finale ai quesiti unitamente alle necessarie indicazioni d'insieme.
R.2.2.1.12	Alla relazione peritale debbono essere allegati, ove richiesto dalle circostanze, in fascicolo separato e richiamati in modo ordinato e funzionale, gli atti ed i documenti necessari a supporto del contenuto.	
R.2.2.2	STRUTTURA DELLA RELAZIONE	
R.2.2.2.1	<i>Introduzione</i> La relazione peritale deve essere strutturata in modo funzionale al fine di rispondere a requisiti di completezza, correttezza ed efficacia.	
	R.2.2.2.1 Na	<i>Nota applicativa</i>
	R.2.2.2.1 Na 1	La relazione peritale deve essere strutturata in modo funzionale allo scopo.
	R.2.2.2.1 Na 2	La relazione peritale deve rispondere a requisiti di completezza, correttezza ed efficacia.
	R.2.2.2.1 Na 3	La struttura generale del modello di relazione peritale, oltre alla parte epigrafica e di chiusura, è organizzata in capitoli e paragrafi.
	R.2.2.2.1 Na 4	L'organizzazione in capitoli e paragrafi risponde ad esigenze di funzionalità, consentendo una organica disposizione delle diverse parti ed una più facile consultazione dell'elaborato peritale.
	R.2.2.2.1 Na 5	La raccolta dei capitoli e paragrafi è presentata in un indice sommario di facile lettura.
	R.2.2.2.1 Na 6	L'indice sommario, per ciascun capitolo e paragrafo riporta i numeri di pagina.
	R.2.2.2.1 Ne	<i>Nota esplicativa</i>
	R.2.2.2.1 Ne 1	Si pone all'evidenza come, rispetto ai precipui compiti affidati al consulente tecnico, il c.p.c. non fornisca uno standard di redazione della relazione peritale.

	R.2.2.2.1 Ne 2	E' altresì da registrare come alcuni modelli definiti localmente non siano originati da uniformità di metodologie e da riferimenti unici contenendo anche attinenze a prassi disancorate dai dettati normativi.
	R.2.2.2.1 Ne 3	Appare perciò essenziale identificare un modello di riferimento considerando definizioni, criteri, principi e metodi pratici al fine di uniformare la metodologia di redazione della relazione peritale.
	R.2.2.2.1 Ne 4	Il modello di riferimento è la base fondamentale per consentire una visione comune e generalmente condivisa dell'opera del consulente ed idonea a permettere uno sviluppo professionale e uno scambio strutturato del sapere.
	R.2.2.2.1 Ne 5	Il modello proposto mira a prefigurare uno standard di redazione uniforme in grado di rappresentare il termine di raffronto professionale ed il punto di riferimento idoneo a fornire lo strumento rispondente alle esigenze di un corretto, completo e motivato espletamento dell'incarico.
	R.2.2.2.1 Na 6	Il modello persegue finalità di rispondenza e conformità alle disposizione codicistiche, di trasparenza e motivazione per i compiti demandati al consulente tecnico e di efficacia per le finalità dell'incarico.
	R.2.2.2.1 Na 7	La struttura generale del modello, oltre alla parte epigrafica e di chiusura, è organizzata in capitoli e paragrafi come riportato nelle <i>Linea Guida</i> in Appendice

(Stralcio **APPENDICE - Schema generale**)

CODICE DELLA RELAZIONE PERITALE	
<i>Linee guida per la relazione peritale nel processo civile di cognizione</i>	
- Struttura generale -	
	<p><i>Dati del procedimento</i> Sono indicati l'ufficio giudiziario, il giudice, il ruolo generale in cui è rubricato il procedimento, il tipo di procedimento, le parti costituite ovvero contumaci, i loro difensori, l'elezione a domicilio.</p>
	<p><i>Sviluppo del mandato</i> Attraverso le date ed i termini correlati sono indicate la data di emissione dell'ordinanza di nomina, la data di svolgimento della udienza di conferimento d'incarico, la data d'inizio delle operazioni peritali, le date di svolgimento delle operazioni ed attività peritali, quelle di produzione delle eventuali e diverse istanze al magistrato e delle relative ordinanze, la data d'invio della relazione peritale alle parti, la data di ricevimento delle eventuali osservazioni delle parti, la data di deposito della relazione peritale in cancelleria ovvero trasmissione alla cancelleria telematica.</p>
	Sommario ed indice generale
Capitolo 1	Premesse ed elementi generali del procedimento.
1.1	<p><i>Ordinanza di nomina</i> Sono indicate la data di emissione dell'ordinanza di nomina, la data nella quale la stessa è stata notificata al consulente tecnico ed il giudice istruttore della causa.</p>
1.2	<p><i>Udienza di conferimento d'incarico, disposizioni, autorizzazioni, termini ex art.195, terzo comma c.pc. e termine di deposito relazione</i> Sono indicate la data di udienza di conferimento d'incarico al consulente tecnico, le disposizioni impartite dal magistrato, le diverse autorizzazioni ed i termini concessi dal giudice al consulente stesso per il rispetto del disposto dell'art. 195, terzo comma, cod. proc. civ.</p>
1.3	<p><i>Ordinanza/e successive</i> Sono indicate eventuali ordinanze successive che il giudice abbia emesso nel corso dell'espletamento dell'incarico del consulente tecnico.</p>
1.4	<p><i>Udienza/e successive</i> Sono indicate eventuali udienze successive tenute nel corso dell'espletamento dell'incarico del consulente tecnico ed al quale lo stesso è stato chiamato a partecipare.</p>
1.5	<p><i>Nomina dei consulenti tecnici di parte</i> Sono indicati le generalità e il domicilio o recapito dei consulenti tecnici eventualmente nominati dalle parti e le loro modalità di nomina.</p>
1.6	<p><i>Nomina dell'esperto ausiliario</i> Sono indicate le generalità dell'esperto ausiliario ed il riferimento all'autorizzazione del magistrato per tale adempimento ottenuto in udienza ovvero a seguito di specifica istanza.</p>

1.5	<i>Istanze di proroga del termine di deposito della relazione peritale</i> Sono indicate eventuali istanze di proroga del termine di deposito della relazione peritale richieste dal consulente tecnico e concesse dal giudice. Gli atti sono allegati in calce alla relazione peritale.
Capitolo 2	Quesito ovvero quesiti
	<i>Quesito/i</i> E' riportato letteralmente il quesito ovvero i quesiti formulati dal giudice.
Capitolo 3	Attività peritali, atti ed iniziative connesse
3.1	<i>Comunicazione d'inizio delle operazioni peritali</i> E' indicata, oltreché la data, la modalità con la quale il consulente tecnico ha comunicato l'inizio delle operazioni peritali che è dichiarata nel corso della udienza di conferimento d'incarico ed inserita nel processo verbale della udienza ovvero differita in momento successivo.
3.2	<i>Istanze per autorizzazioni ovvero decisioni di merito</i> Sono indicate le istanze rivolte al giudice per ottenere particolari autorizzazioni che si rendessero necessarie nel corso delle attività del consulente ovvero atte a richiedere assunzioni del magistrato in relazione a specifici fatti e circostanze.
3.3	<i>Istanze ai sensi dell'art.92 disp.att. c.p.c.</i> Sono indicate le istanze rivolte al giudice ai sensi dell'art.92 disp. att. cod. proc. civ. con l'allegazione del relativo documento.
3.4	<i>Svolgimento delle operazioni peritali</i> Sono indicate le operazioni ed indagini svolte attraverso, una sintesi strutturata delle diverse sessioni peritali con l'allegazione dei relativi processi verbali
3.5	<i>Tentativo di conciliazione</i> Sono indicate le operazioni svolte con finalità conciliative della vertenza giudiziaria attraverso una sintesi strutturata delle diverse sessioni peritali con l'allegazione dei relativi processi verbali.
3.6	<i>Istanze ed osservazioni delle parti</i> Sono indicate le istanze e le osservazioni proposte dalle parti a norma dell'art.194 c.p.c. con l'allegazione degli eventuali documenti a supporto.
3.7	<i>Documenti peritali</i> Sono indicati i documenti utilizzati dal consulente tecnico nell'espletamento del proprio incarico. I documenti utilizzati dal consulente sono quelli versati agli atti della causa, quelli eventualmente acquisiti nell'ambito delle attività peritali, e, ove consentito, quelli prodotti dalle parti ovvero dal terzo nel processo. I documenti sono puntualmente riferiti ai numeri ordinali corrispondenti agli allegati alla relazione peritale e/o a quelli versati negli atti di causa

3.8	<p><i>Conclusioni delle indagini peritali</i> Si riporta, in una formula di stile, la conclusione delle operazioni peritali sintetizzando i passaggi salienti.</p>
Capitolo 4	Descrizione / Stato dei luoghi / cose / immobili / documenti
	<p><i>Descrizione dei luoghi / cose / immobili / documenti</i> E' riportata una dettagliata descrizione ovvero resoconto di quanto oggetto di consulenza. La descrizione ovvero resoconto debbono essere riferite con finalità di chiarire e mostrare gli aspetti essenziali atti a far comprendere al lettore quanto indispensabile. L'operazione deve essere condotta con finalità al quesito posto dal giudice. La descrizione ovvero resoconto è accompagnata, ove necessario, dall'allegazione di documenti scritto – grafici e reperti fotografici.</p>
Capitolo 5	Memorie delle parti
	<p><i>Memorie delle parti</i> Sono raccolte le memorie che le parti ovvero i difensori ovvero i consulenti tecnici delle parti hanno eventualmente prodotto nel corso delle operazioni peritali od all'esito di esse. Le memorie vengono allegate alla relazione peritale e puntualmente richiamate.</p>
Capitolo 6	Risposta al quesito
	<p><i>Risposta al quesito</i> E' riportata la risposta al quesito posto dal giudice. La risposta al quesito deve essere chiara, motivata, fondata e coerente all'opera svolta.</p>
Capitolo 7	Osservazioni delle parti relazione peritale preliminare
	<p><i>Invio della relazione peritale preliminare ed osservazioni delle parti</i> E' indicata la data e la modalità di invio della relazione peritale preliminare alle parti. Sono raccolte e riportate le osservazioni prodotte dalle parti.</p>
Capitolo 8	Considerazioni alle osservazioni delle parti
	<p><i>Considerazioni alle osservazioni delle parti</i> Sono riportate le considerazioni del consulente alle osservazioni prodotte dalle parti.</p>

Capitolo 9	Risposta conclusiva al quesito
	<i>Risposta conclusiva al quesito</i> E' riportata la risposta conclusiva al quesito.
	<i>Limiti e riserve del mandato</i> Sono riportati i limiti e le riserve di svolgimento del mandato.
	<i>Formula di chiusura</i> Con una formula di stile sono indicate le modalità di deposito, il numero di copie per le parti, le pagine dell'elaborato peritale e gli allegati.